

Sui vaccini Covid scelte «né irragionevoli né sproporzionate»

LE MOTIVAZIONI DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Con tre diverse sentenze la Cortecostituzionale ha reso note le motivazioni delle decisioni assunte lo scorso 1° dicembre, quando resenoto di aver dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi tribunali italiani in relazione agli obblighi vaccinali contro il Covid-19 imposti al personale sanitario (numero 14/2023), alla loro non sostituibilità con il tampone (15/2023) e alla sospensione dell'esercizio della professione sanitaria anche se le mansioni non comportano contatti personali (16/2023). La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ritiene che si tratti di «un grande riconoscimento delle ragioni della scienza e della tutela della salute collettiva». Viceversa il sindacato Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief) ha preannunciato ricorso alla Corte europea dei diritti umani (Cedu).

La sentenza 14/2023 (redattore Filippo Patroni Griffi) stabilisce che «la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili». Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. La Consulta ha giudicato non fondati i dubbi perché «di fronte alla situazione epidemiologica in atto ... il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini». Pertanto «sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata». Anche il rischio remoto di eventi avversi anche gravi «non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo».

La sentenza 15/2023 (redattore Stefano Petitti) riguarda le questioni sollevate dai tribunali ordinari di Brescia, Catania e Padova. La Consulta ha affermato che «il sacrificio imposto agli operatori sanitari non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus». Ha ritenuto «non contraria al principio di uguaglianza e di ragionevolezza» la scelta di legge di non prevedere per i non vaccinati «un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse». Infine «ha giustificato la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare».

La sentenza 16/2023 (redattore Augusto Antonio Barbera) ha dichiarato inammissibile il ricorso del Tar Lombardia sul caso di una psicologa, sospesa dall'esercizio della professione in quanto iscritta a un



Avvenire

albo professionale, anche se le sue attività potevano essere svolte da remoto, con strumenti telematici o telefonici. La Corte ha stabilito che «la competenza» su tale controversia è «del giudice ordinario, non di quello amministrativo» (cioè il Tar). (En.Ne.) RIPRODUZIONE RISERVATA La Consulta: inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale. Gli Ordini dei medici: «Grandi riconoscimenti delle ragioni della scienza». Il sindacato Anief: ricorso alla Cedu.